

*Allegato A*

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

Avviso pubblico

Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

Azione a.2. Incentivi per l'occupazione

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	
A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi.....	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetti destinatari.....	
A.5 Soggetto gestore.....	
A.6 Dotazione finanziaria	
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.1.a. Incentivo occupazionale	
B.1.b. Voucher per la formazione	
B.1.c. Regolamento (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	
B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	
C.3 Istruttoria.....	
C.3.a. Modalità e tempi del processo	
C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.3.c. Integrazione documentale.....	
C.3.d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	
C.4.a. Caratteristiche della fase di rendicontazione	
C.4.b. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	
D.3 Proroghe dei termini.....	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	

D.9	Diritto di accesso agli atti.....
D.10	Definizioni e glossario.....
D.11	Riepilogo date e termini temporali.....
D.12	Allegati

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il Programma FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027") promuove, nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.1¹ e dell'Azione a.2², strumenti volti a riqualificare le persone e a superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, anche tramite misure orientate ad integrare gli strumenti di politica attiva del lavoro con strumenti di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese, per permettere al territorio di rispondere in maniera efficace alla sfida del rilancio dell'occupazione.

In un contesto economico dominato dall'incertezza, gli incentivi occupazionali associati ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica sono uno strumento efficace per promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e, al contempo, supportare l'adattamento ai fabbisogni individuati dalle imprese, migliorandone la competitività in un contesto in continua evoluzione.

Il presente Avviso, in attuazione della DGR n. 7336 del 14 novembre 2022, si pone in continuità rispetto alla prima fase di attuazione della misura "Formare per assumere", attuata da Regione Lombardia a partire dal 2021, e ha come obiettivo quello di superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

¹ Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

² Incentivi per l'occupazione.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022.

Normativa nazionale e regionale

- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- Legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- DGR n. XI/7336 del 14 novembre 2022 che approva le "Linee guida per l'attuazione della misura Formare per Assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze";
- DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che ha approvato lo "Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1

Occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE Plus 2021-2027”;

- DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 e del Programma regionale a valere sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027;
- DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021” e ss.mm.ii.;
- DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022”;
- DGR n. XI/5781 del 21 dicembre 2021 che prevede determinazioni relative alla misura Formare per assumere, in particolare una dotazione finanziaria per le imprese del settore autotrasporti limitatamente ai profili di autisti muniti di patente di guida C, C/E, CQC;
- DGR n. XI/4922 del 21 giugno 2021 che approva la misura “Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze”;
- DGR n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia”;
- DDUO n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le “Brand Guidelines FSE+ 2021-2027”, contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 18420 del 23 dicembre 2021 di modifica del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) di cui al decreto n. 13372 del 16/12/2016, e ss.mm.ii – 6^ aggiornamento, applicabile in via transitoria, in quanto compatibile con il nuovo quadro regolamentare della programmazione 2021-2027;
- DDUO n. 4668 del 3 aprile 2019 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze”;
- DDUO n. 11809 del 23 dicembre 2015 “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato ‘Quadro regionale degli standard professionali’, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata” e ss.mm.ii.;
- i “Criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- la Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027”, la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale si è perfezionata in data 22 novembre 2022;

A.3 Soggetti beneficiari

Datori di lavoro che assumono presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.³;
- i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS e soggetti che potrebbero erogare la formazione finalizzata all'acquisizione di patentini e/o specifiche certificazioni nell'ambito del presente Avviso;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

Infine, in considerazione della riserva finanziaria istituita per il settore dell'autotrasporto nell'ambito della misura "Formare per assumere" (prima attuazione) con DGR n. XI/5781 del 21 dicembre 2021, sono esclusi dalla misura "Formare per assumere" i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- sono imprese del settore dell'autotrasporto (Codice Ateco 49.41.00 - "Trasporto di merci su strada");
- hanno un massimo di 50 addetti;
- intendono richiedere un'agevolazione per l'assunzione di un'autista associata ad un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di patenti C, C/E e CQC.

I soggetti in possesso delle caratteristiche sopradescritte sono tenuti a presentare domanda nell'ambito della misura "Formare per assumere" (prima attuazione) a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi

³ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016.

Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", entro e non oltre il 30/06/2023.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- non rientrare nei campi di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Regione Lombardia intende concorrere all'innalzamento della qualità del lavoro, collegando l'incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi. Pertanto, le imprese beneficiarie del presente Avviso si impegnano a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell'incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Si richiama, a tal fine, la disciplina in materia⁴, al cui rispetto è preposto l'Ispettorato del Lavoro. Il perimetro dei contratti collettivi nazionali che rispondono ai livelli di tutela previsti dai contratti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale potrà essere ulteriormente definito e qualificato con l'adozione del sistema di codifica da parte del CNEL⁵.

A.4 Soggetti destinatari

Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni. Con riferimento alle tempistiche previste dal presente Avviso, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

⁴ Legge 296/2006 all'art. 1, comma 1175 "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

⁵ art. 16 -quater del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazione) 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l'agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l'assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".

A.5 Soggetto gestore

Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, nonché a seguito della sottoscrizione della Convenzione, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per l'attuazione della misura "Formare per assumere" è pari a € 25.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.2., che troverà copertura a valere sui capitoli 15715 – 15716 – 15717 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2022 - 2023 - 2024.

%	Capitolo	Importo complessivo	Di cui sul 2022	Di cui sul 2023	Di cui sul 2024
Regione 18%	15715	€ 4.788.542,00	€ 202.412,00	€ 3.360.674,00	€ 1.225.456,00
Stato 42%	15717	€ 11.173.265,00	€ 472.294,00	€ 7.841.573,00	€ 2.859.398,00
UE 40%	15716	€ 9.038.193,00	€ 449.804,00	€ 7.468.164,00	€ 1.120.225,00
Totale		€ 25.000.000,00	€ 1.124.510,00	€ 18.670.411,00	€ 5.205.079,00

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, come "operazione" l'insieme degli interventi finanziati nell'ambito dell'Avviso oggetto del presente decreto, e ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto;

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Ai soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti elencati al paragrafo A.3, è riconosciuta un'agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro sostenuto per 12 mensilità.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti a livello regionale o nazionale, che riguardino gli stessi costi ammissibili.

B.1.a. Incentivo occupazionale

L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:

- contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
- contratti di apprendistato.

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.

Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal **1 dicembre 2022**.

L'incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall'apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.

Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.

Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l'incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo:

- uomini fino a 54 anni: € 4.000;
- donne fino a 54 anni: € 6.000;
- uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
- donne a partire da 55 anni: € 8.000.

Per contratti di apprendistato, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo:

- uomini fino a 29 anni: € 1.500;
- donne fino a 29 anni: € 2.500;
- uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
- donne a partire da 30 anni: € 7.000.

Per tutte le tipologie contrattuali previste dall'Avviso, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.

L'incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

B.1.b. Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al paragrafo B.1.a. È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell'Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un'Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito di Regione Lombardia, disponibile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/accreditamento-servizi-iefp>.

I costi sostenuti per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato A.1.b) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul Sistema Informativo Unitario Formazione (di seguito SIUF) a cura dell'operatore accreditato, all'interno delle specifiche offerte formative di cui all'Allegato A.1.c, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di concessione dell'agevolazione, dovrà acquisire dall'operatore il codice identificativo (ID sezione) del percorso formativo generato da SIUF e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all'Allegato A.2. L'attestato di partecipazione è rilasciato limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso. In tale percentuale sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate. Eventualmente, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari, il soggetto erogatore è tenuto al rilascio dell'Attestato di competenza di cui all'Allegato A.2.a;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4.

Per la formazione non abilitante o regolamentata, l'operatore accreditato potrà utilizzare una sede temporanea, secondo le disposizioni vigenti.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni elencati all'Allegato A.1.a. In tal caso non è previsto l'utilizzo di SIUF. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione, di cui all'Allegato A.2, rilasciato dall'ente erogatore, e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.

Con riferimento ai servizi formativi relativi ad assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa quanto segue:

- per l'apprendistato di I e III livello (ex artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato A.1.a del presente Avviso;
- per l'apprendistato di II livello (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell'offerta formativa ID 1208 "Percorsi Professionalizzati" o, alternativamente, all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato A.1.a del presente Avviso.

Ogni percorso formativo dovrà prevedere un numero massimo di 20 partecipanti.

Il voucher per la formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

Non è ammessa la modifica del percorso formativo e dell'ente erogatore scelti per il riconoscimento del rimborso delle spese per la formazione a seguito dell'invio della domanda di concessione dell'agevolazione da parte del beneficiario.

Si precisa che i datori di lavoro richiedenti non possono rivolgersi per la fruizione del voucher per la formazione ad operatori con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 tali società costituiscono "impresa unica".

Formazione e distanza (FAD)

Secondo quanto previsto dalla DGR n. 6380 del 16 maggio 2022, i percorsi formativi presenti in SIUF possono essere erogati in formazione a distanza (FAD) fino ad un massimo del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell'eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza.

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Si specifica che anche i percorsi formativi che prevedono la FAD devono rispettare il numero massimo di 20 partecipanti per percorso formativo.

La FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System) attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- garantire un accesso guest per i controlli di Unioncamere Lombardia.

I soggetti erogatori che intendono proporre alle imprese l'erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno:

- registrare sul SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- rendere disponibile, a conclusione delle attività formative, il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente e la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma.

Si specifica che, laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti, ma unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare, al registro formativo, un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti, siano essi docenti o discenti.

I percorsi devono essere avviati regolarmente su SIUF e pertanto deve essere effettuata comunicazione di avvio tramite il sistema informativo regionale entro la data di inizio delle attività formative, seguendo le disposizioni della DGR n. 6380 del 16 maggio 2022. Unitamente alla comunicazione di avvio trasmessa in SIUF, gli operatori dovranno inoltrare a Unioncamere Lombardia il modello A della DGR n. 6380 del 16 maggio 2022, all'indirizzo mail fseplus@lom.camcom.it, indicando nell'oggetto: "Formazione a Distanza – Formare per assumere PR FSE+ 2021-2027 – ID sezione". Nell'Allegato A vanno inserite, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- utenza GUEST;
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate;
- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle Lezioni;
- in caso di percorso misto (aula e FAD), indicare l'elenco dei partecipanti in aula e di quelli in FAD.

Al termine di ogni percorso formativo erogato in FAD, per cui risulti completato almeno il 75% della durata prevista del corso, il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio attestato di partecipazione di cui all'Allegato A.2.

B.1.c. Regolamento (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica⁶ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n.

⁶ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

Si specifica che il rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 applicabile sarà verificato da Unioncamere Lombardia nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle domande di concessione dell'agevolazione presentate dai soggetti beneficiari attraverso il sistema informativo Bandi Online, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.

Il contributo è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari⁷, quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, trova applicazione l'articolo 3 paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del contributo. Pertanto, non si procederà d'ufficio alla rimodulazione in fase istruttoria, in quanto non è possibile frazionare l'agevolazione prevista per singolo lavoratore.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e CUP rilasciati.

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁷ Ai sensi del Codice Civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese descritte nel paragrafo B.1.

L'importo dell'incentivo occupazionale assegnato al soggetto beneficiario dell'agevolazione varia a seconda della tipologia di contratto sottoscritto dal destinatario e delle caratteristiche del destinatario e del datore di lavoro beneficiario, secondo quanto descritto nel paragrafo B.1.

L'importo del voucher per la formazione rappresenta il valore massimo erogabile nei confronti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione per i servizi fruiti dal destinatario. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico dei beneficiari stessi.

L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, si precisa che in ogni caso l'IVA è da considerarsi non ammissibile.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il datore di lavoro, successivamente all'assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell'agevolazione, comprensiva di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.

La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia e Regione Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza fissata del 13 dicembre 2024, sulla piattaforma informativa Bandi Online sarà pubblicata un'apposita comunicazione, dopo la quale non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento.

Fase di registrazione/accesso

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online attraverso:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>;

oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta del codice PIN: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>;

oppure

- CIE – Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>.

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi Online diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di concessione dell'agevolazione di cui al presente Avviso, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS/CRS con PIN o CIE.

Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it e <https://www.unioncamerelombardia.it> è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e presentazione della domanda.

Fase di compilazione

Il soggetto richiedente deve compilare la domanda di concessione dell'agevolazione secondo lo schema di cui all'Allegato A.3. Al termine della compilazione della domanda, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato⁸) deve scaricare la domanda generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Alla domanda di concessione dell'agevolazione è necessario allegare, tramite caricamento sul Sistema Informativo, la seguente documentazione⁹:

- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.4;
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato A.5;
- Certificazione IBAN del soggetto beneficiario su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato soggetto beneficiario).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)-

Per i liberi professionisti:

- se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare sul Sistema Informativo una dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;

⁸ In caso di delega alla presentazione della domanda, deve essere compilato e allegato l'"incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando", utilizzando esclusivamente il format di cui all'Allegato A.5.

L'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda non può essere conferito ad alcun dipendente dei soggetti erogatori del voucher per la formazione

⁹ Nell'apposita sezione del sistema informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

- se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare un'autocertificazione che dichiari la propria regolarità contributiva.

Fase di invio della domanda

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00 ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di concessione dell'agevolazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante *"Invia al protocollo"*.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di concessione dell'agevolazione.

Anche in considerazione del fatto che l'Avviso ha l'obiettivo di colmare specifici gap di profili e competenze individuati dal soggetto richiedente in fase di assunzione, non sono ammesse variazioni del beneficiario dell'agevolazione, in particolare variazioni che comportino la modifica della Partiva IVA/Codice Fiscale a seguito della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dell'agevolazione.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è assegnata con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dell'agevolazione è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a. Modalità e tempi del processo

Unioncamere Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute entro massimo 60 giorni dalla data di protocollazione elettronica.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei destinatari, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti ai paragrafi A.3 e A.4;
- la completezza e correttezza delle informazioni di cui al paragrafo B.1;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti al paragrafo C.1;
- completezza della domanda e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato;
- regolarità del DURC.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sono verificati da Unioncamere Lombardia, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle Entrate, CCIAA, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL, ecc.).

Nel caso in cui le domande pervenute risultino completamente mancanti di tutta la documentazione descritta al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, queste verranno poste d'ufficio in stato "Non ammesso".

C.3.c. Integrazione documentale

Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai documenti richiesti dall'avviso e che non costituiscono causa di inammissibilità.

La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto beneficiario dell'agevolazione verrà inviata anche una comunicazione via mail all'indirizzo di posta elettronica del referente indicato nella domanda di concessione dell'agevolazione. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

La richiesta di chiarimenti e integrazioni sarà effettuata in relazione alla documentazione effettivamente trasmessa secondo le regole del presente Avviso e che presenta errori o mancanze.

Nel caso invece di **totale assenza della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda**, di cui agli allegati A.4. – A.5, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento verrà posta in stato "Non ammesso", come previsto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

C.3.d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite **l'adozione, con cadenza mensile, di apposite Determinine da parte del Responsabile del procedimento**. A seguito dell'assunzione di ogni Determina gli esiti delle istruttorie saranno comunicati tramite il sistema informativo ai soggetti richiedenti.

In caso di perdita dei requisiti d'accesso prima della concessione dell'agevolazione il beneficiario è tenuto tempestivamente a comunicarlo a Unioncamere Lombardia via PEC (organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it) indicando nell'oggetto l'Avviso di riferimento, l'impresa beneficiaria e l'ID della domanda di concessione dell'agevolazione.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del voucher per la formazione avviene a rimborso, a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione che, sulla base delle spese rendicontate, determina l'importo del voucher da liquidare.

L'erogazione dell'incentivo occupazionale avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione finale.

C.4.a. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Erogazione del voucher per la formazione

Il voucher per la formazione viene erogato dietro presentazione della domanda di liquidazione del voucher, secondo il format di cui all'Allegato A.8, e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere la domanda di liquidazione del voucher con la documentazione prescritta, attraverso il sistema informativo Bandi Online, entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dell'agevolazione.

Ai fini del calcolo **del suddetto termine (entro 6 mesi), non deve essere conteggiato il mese di agosto**. Pertanto, i termini che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere:

- Domanda di liquidazione del voucher, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato (Allegato A.8);
- Copia della fattura/altro documento contabile quietanzato, emessa dall'operatore incaricato dei servizi. La fattura dovrà riportare chiaramente la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico Formare per assumere – Programma Regionale FSE+ 2021-2027", dovrà contenere indicazione del DDUO di pubblicazione dell'Avviso e del CUP di riferimento¹⁰ e dovrà riportare l'indicazione della tipologia di servizi forniti (titolo del corso, ID sezione), delle date di erogazione, del codice fiscale del destinatario o dei destinatari coinvolti;
- Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura/altro documento contabile¹¹, indicante in maniera inequivocabile il nome della Banca ordinante, il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella casuale del versamento devono essere specificati i riferimenti al corso (ad es. titolo del corso, ID sezione se disponibile). Il bonifico deve essere in stato eseguito e pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN;
- Attestato di partecipazione al corso, nel caso di corsi formativi finalizzati all'acquisizione di patentini e/o specifiche certificazioni non presenti su SIUF e per cui l'Attestato di partecipazione non verrà generato automaticamente dal sistema;
- Copia del patentino o specifica certificazione acquisito/a dal destinatario, esclusivamente per corsi finalizzati all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni;

¹⁰ Nel caso in cui, per motivi derivanti dalle limitazioni del proprio sistema gestionale, il soggetto erogatore del servizio non possa apporre la dicitura descritta nel campo note o nell'oggetto della fornitura elettronica, è possibile assolvere all'obbligo producendo in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni.

¹¹ Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all'Allegato A.10, esclusivamente per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi Legale rappresentante del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

La fattura relativa ai servizi per la formazione dovrà riportare il costo totale dei servizi per il datore di lavoro e codici fiscali di tutti i partecipanti alle attività relativi allo stesso datore di lavoro. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola domanda di liquidazione del voucher relativa al destinatario indicato in fattura. Le domande di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute Unioncamere Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per domanda).

Per le assunzioni effettuate con contratti diversi dal contratto di apprendistato, la formazione è obbligatoria. Per tali assunzioni, pertanto, il soggetto richiedente dovrà procedere alla presentazione della domanda di liquidazione del voucher per la formazione. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo dell'istruttoria relativa alla domanda di liquidazione del voucher per la formazione, l'incentivo occupazionale non potrà essere liquidato.

Erogazione dell'incentivo occupazionale

L'incentivo occupazionale viene erogato dietro presentazione della domanda di liquidazione dell'incentivo, e la verifica della documentazione attestante la permanenza di almeno 12 mesi del lavoratore presso il datore di lavoro richiedente.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere la domanda di liquidazione dell'incentivo secondo lo schema di cui all'Allegato A.9, con la documentazione prescritta, attraverso il sistema informativo Bandi Online, trascorsi 12 mesi dall'assunzione del lavoratore o, in caso di conclusione anticipata motivata non addebitabile al datore di lavoro, successivamente alla data di conclusione, comunque entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dell'agevolazione.

La domanda di liquidazione dell'incentivo potrà essere presentata solo a seguito della verifica della domanda di liquidazione del voucher di formazione, se previsto. Esclusivamente per domande relative all'assunzione di destinatari con contratto di apprendistato, nel caso in cui il voucher per la formazione richiesto non venga utilizzato, per poter procedere all'invio della domanda di liquidazione dell'incentivo, il datore di lavoro è tenuto a inviare la "Dichiarazione di non utilizzo del voucher" di cui all'Allegato A.12.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere:

- Domanda di liquidazione dell'incentivo occupazionale, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, secondo lo schema di cui all'Allegato A.9;
- Buste paga della persona assunta per le 12 mensilità o per il numero di mensilità erogate in caso di cessazione anticipata per motivazione non addebitabile al datore di lavoro;
- Documentazione attestante l'effettivo e definitivo versamento al lavoratore di tutte le mensilità (bonifici bancari con codice definitivo di avvenuta esecuzione con evidenza della data e dettaglio dell'esito o estratto conto con evidenza del pagamento al destinatario);
- Documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.), esclusivamente in caso di cessazione anticipata motivata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro;
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all'Allegato A.10, esclusivamente per domande di liquidazione presentate

da soggetti diversi Legale rappresentante del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

L'incentivo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia una riduzione dell'orario di lavoro relativo al contratto del destinatario, fermo restando il rispetto del requisito relativo alle 20 ore settimanali medie in caso di contratti a tempo parziale;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro. In tal caso l'agevolazione sarà riconosciuta per le mensilità effettivamente erogate, fermo restando la riparametrizzazione di cui al punto precedente.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

Per i liberi professionisti:

- se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare sul Sistema Informativo una dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;
- se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare un'autocertificazione che dichiari la propria regolarità contributiva.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti, per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione tutta la documentazione (in originale) presentata. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Unioncamere Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione dell'agevolazione si intenderanno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione.

Nel caso di documentazione incompleta **Unioncamere Lombardia procederà ad una seconda richiesta di integrazione documentale**. A seguito della mancata presentazione dei documenti/integrazioni entro l'ulteriore termine richiesto, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di dare **avvio al procedimento di decadenza o revoca totale del contributo concesso**.

La liquidazione del finanziamento avverrà **entro 80 giorni dalla data della richiesta**, previa verifica della documentazione presentata.

C.4.b. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Dopo l'invio della domanda di concessione dell'agevolazione non sono ammesse variazioni progettuali pena la revoca dell'agevolazione stessa. Inoltre, non sono ammesse variazioni del beneficiario dell'agevolazione che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale a seguito dell'invio della domanda di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI**D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati trasmessi via PEC e/o inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dall'agevolazione;
- conservare agli atti per 10 esercizi finanziari, a decorrere dalla data di concessione, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (paragrafo C.1) e in fase di rendicontazione (paragrafo C.4.a). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di liquidazione;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia, nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale o dell'Unione europea.

Il soggetto erogatore della formazione è tenuto a:

- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia, nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale o dell'Unione europea;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento;
- indicare sulle fatture/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: *"Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico Formare per assumere a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027"* indicando il DDUO di pubblicazione dell'Avviso e il CUP di riferimento;
- nel caso di soggetti accreditati regionali, rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale nonché alla gestione delle attività formative secondo la normativa regionale vigente.

Inoltre, le imprese e i soggetti erogatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 che sono contenute nelle *"Brand Guidelines FSE+ 2021-2027"* e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nel sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it>.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021, si richiama l'obbligo per le imprese e i soggetti di fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione *"cofinanziato dall'Unione europea"*, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Inoltre, le imprese e i soggetti erogatori sono tenuti ad apporre gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione *"cofinanziato dall'Unione europea"*, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia) sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.

Inoltre, qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico, i registri e gli elenchi presenze) deve contenere, oltre ai loghi previsti dalle Brand Guidelines, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 (*"Il Corso ID..... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it"*).

In caso di inosservanza da parte delle imprese ammesse degli obblighi sopra prescritti, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Unioncamere Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme. Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Unioncamere Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

Con riferimento agli operatori accreditati per i servizi alla formazione, il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta, in base alla gravità delle irregolarità riscontrate, la possibilità per Regione Lombardia di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento e/o la cancellazione dell'operatore accreditato dai soggetti erogatori di corsi di formazione.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata a Unioncamere Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online inviando la Comunicazione di Rinuncia all'agevolazione, di cui all'Allegato A.11, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

In caso di conclusione anticipata del contratto addebitabile al datore di lavoro, in assenza di domanda di liquidazione il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente comunicarlo a Unioncamere Lombardia attraverso la Comunicazione di Rinuncia dell'agevolazione di cui all'Allegato A.11.

In caso di rinuncia, il soggetto richiedente non potrà presentare nuovamente domanda di concessione dell'agevolazione per lo stesso lavoratore assunto.

L'agevolazione assegnata è soggetta a **decadenza o revoca totale con Determina dal Responsabile del procedimento**, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso;
- realizzazione degli interventi in modalità non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione, anche ai fini del rispetto del Reg. (UE) n. 1407 /2013;
- mancato invio della domanda di liquidazione del voucher (se richiesto) e della domanda di liquidazione dell'incentivo entro i termini previsti al paragrafo C.4.a;
- mancato rispetto delle disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità, previste al paragrafo D.1.

In tutti i casi sopra elencati, Unioncamere Lombardia si riserva di non liquidare l'agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia dell'agevolazione, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti calcolati dalla data di erogazione del contributo.

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad essi collegati previsti nel presente Avviso.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia o Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio, effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

I soggetti beneficiari del contributo e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi del soggetto beneficiario del contributo o degli operatori coinvolti.

Con particolare riferimento all'erogazione dei corsi di formazione in modalità FAD, è facoltà di Unioncamere Lombardia effettuare controlli in itinere da remoto. A questo scopo, prima dell'avvio dei corsi i soggetti

erogatori dovranno mettere a disposizione di Unioncamere Lombardia un'utenza di accesso guest all'aula virtuale e comunicarla via PEC all'indirizzo organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- **Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo**
- **Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento**

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ai fini di monitoraggio e per la valorizzazione degli indicatori sopra descritti, si riservano di verificare la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e della sede di lavoro sul territorio lombardo.

Le imprese sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione/Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal FR FSE+ 2021-2027" di cui all'Allegato A.6.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Avviso è individuato nel Dirigente *pro tempore* della UO Mercato del Lavoro e Politiche Attive della Direzione Generale Formazione e Lavoro. Per quanto attiene all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alla successiva fase di attuazione del presente Avviso, si rinvia all'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.7.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul Portale Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it);
- sul sito di Unioncamere Lombardia, nella sezione bandi aperti (<https://www.unioncamerelombardia.it>);

- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it);
- sul BURL.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso potrà essere richiesta a: fseplus@lom.camcom.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa¹², di seguito riportata.

TITOLO	Obiettivo specifico ESO4.1 – Azione a.2 Formare per assumere – Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze
DI COSA SI TRATTA	L'Avviso, in attuazione della DGR n. 7336 del 14 novembre 2022, si pone in continuità rispetto alla prima fase di attuazione della misura "Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze", attuata da Regione Lombardia a partire dal 2021, e ha come obiettivo quello di superare il <i>mismatch</i> tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Datori di lavoro che assumono presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: • le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; • gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. Del Codice del terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117); • le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata; • le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

¹² La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

TITOLO	Obiettivo specifico ESO4.1 – Azione a.2 Formare per assumere – Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per l'attuazione della misura "Formare per assumere" è pari a € 25.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.2.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un'agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione in fase di inserimento del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti a livello regionale o nazionale, che riguardino gli stessi costi ammissibili. <i>Incentivo occupazionale</i> L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche: • contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi; • contratti di apprendistato. I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie. Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022. L'incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall'apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo. L'incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo: • uomini fino a 54 anni: € 4.000; • donne fino a 54 anni: € 6.000; • uomini a partire da 55 anni: € 6.000; • donne a partire da 55 anni: € 8.000. Per contratti di apprendistato, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo: • uomini fino a 29 anni: € 1.500; • donne fino a 29 anni: € 2.500; • uomini a partire da 30 anni: € 4.000; • donne a partire da 30 anni: € 7.000.

TITOLO	Obiettivo specifico ESO4.1 – Azione a.2 Formare per assumere – Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze
	Per tutte le tipologie contrattuali previste dall'Avviso, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrizzazione dell'incentivo. <i>Voucher per la formazione</i> Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al paragrafo "Incentivo occupazionale". È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo del presente provvedimento e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6.
PROCEDURE DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è a sportello, previa istruttoria sulla verifica dei requisiti di ammissibilità del bando. Le domande saranno istruite in ordine di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.
DATA APERTURA	13 dicembre 2022, ore 12.00
DATA CHIUSURA	13 dicembre 2024, ore 17.00.
COME PARTECIPARE	I soggetti richiedenti devono presentare domanda di concessione dell'agevolazione esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .
CONTATTI	L' Avviso è pubblicato: • sul Portale Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it); • sul sito di Unioncamere Lombardia, nella sezione bandi aperti (https://www.unioncamerelombardia.it);

TITOLO	Obiettivo specifico ESO4.1 – Azione a.2 Formare per assumere – Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze
	• nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it); • sul BURL. Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'Avviso è possibile rivolgersi a: fseplus@lom.camcom.it. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'Allegato A.13 agli uffici competenti:

Unioncamere Lombardia

Area servizi alle imprese e al territorio

Via Ercole Oldofredi 23

20124 Milano

organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

zione, da indicare in modo espresso (D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24/05/2005).

D.9 Definizioni e glossario

- **BURL:** Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- **CIE:** Carta di Identità Elettronica
- **CNS:** Carta Nazionale dei Servizi
- **COR:** Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti
- **CRS:** Carta Regionale dei Servizi
- **CUP:** Codice Unico di Progetto, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva
- **FSE+:** Fondo Sociale Europeo Plus
- **ITS:** Istituto Tecnico Superiore
- **QRSP:** Quadro Regionale degli Standard Professionali
- **RNA:** Registro Nazionale Aiuti di Stato
- **RUNTS:** Registro Nazionale Unico del Terzo settore
- **SIUF:** Sistema Informativo Unitario della Formazione
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di concessione dell'agevolazione	Dal 13 dicembre 2022 alle ore 12:00 al 13 dicembre 2024 alle ore 17:00
Istruttoria per ammissibilità delle domande	Entro 60 giorni successivi alla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)
Avvio del percorso formativo (ove previsto)	Entro 90 giorni dalla data di assunzione del destinatario
Presentazione delle domande di liquidazione del voucher	Entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione
Presentazione delle domande di liquidazione dell'incentivo occupazionale	Entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione
Atto di liquidazione del saldo da parte di Unioncamere Lombardia	Entro 80 giorni solari dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)

D.11 Allegati

- A.1.a. Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS
- A.1.b. Percorsi finalizzati a formare figure regolamentate e percorsi regolamentati erogabili da Enti accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS
- A.1.c. Offerte formative
- A.2 Attestato di partecipazione
- A.2.a. Attestato di competenza
- A.3 Domanda di concessione dell'agevolazione
- A.4 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"
- A.4.a. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis"
- A.5 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di concessione dell'agevolazione
- A.6 Domanda di iscrizione/Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal FR FSE+ 2021-2027
- A.7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- A.8 Domanda di liquidazione del voucher
- A.9 Domanda di liquidazione dell'incentivo occupazionale
- A.10 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione
- A.11 Comunicazione di rinuncia
- A.12 Dichiarazione di non utilizzo del voucher
- A.13 Richiesta di accesso agli atti

**ALLEGATO A.1.a****AVVISO PUBBLICO “FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A
VOUCHER PER L’ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE”****PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027**

Percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS

INFORMATICA (patentini o titoli equivalenti attestanti le competenze necessarie all’utilizzo di determinati dispositivi/metodologie)

- JAVA OCA
- MICROSOFT
- CISCO
- ALFRESCO
- ORACLE
- VMWARE
- LIFERAY
- ECDL
- Google
- Amazon
- PEKIT
- ITIL v2 Foundations
- Certificazioni per il Networking
- Certificazione EIPASS (in alternativa a ECDL e IC3)

ALIMENTARE (certificazioni di qualità)

- BRC IFS
- ISO 22000
- HACCP

VERDE (Certificazioni nel settore “patentini verdi” per ottenere l’abilitazione all’utilizzo di specifici macchinari)

- motosega, taglia erba, taglia siepi e soffiatore.

COSTRUZIONI E IMPIANTI (abilitazione e formazione degli operatori, per l’utilizzo di determinate attrezzature ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 73) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre



- Gru a mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori con semoventi a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompa per calcestruzzo
- Corso sulla posa ad alta efficienza termoacustica nelle nuove costruzioni e nella sostituzione del vecchio serramento secondo le indicazioni della norma UNI 11673-1 con il sistema posaclima

TRASPORTI patenti di guida di categoria superiore e certificazioni necessarie all'abilitazione al trasporto pubblico locale, al trasporto merci, al trasporto ferroviario

- autobus di linea, pullman turistici, autocarri per trasporti merci, ecc.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Sono riconosciuti i corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di una certificazione tra quelle individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del Decreto Ministero Istruzione n. 3889 del 7 marzo 2012.

ALTRI Patentini o certificazioni di mercato per lo svolgimento di ulteriori specifiche mansioni

- Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
- Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, inclusi preposti con funzione di vigilanza
- Addetti e preposti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi
- Patentino Frigorista
- Patentino Saldatore (varie specializzazioni)
- Patentino Ascensorista e montacarichi
- Patentino Gas Tossici
- Installatore di cappotti termici con sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
- Operatore di apparecchiature e di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra
- Patenti operatore droni ENAC.

Esclusivamente per i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle certificazioni o patentini di cui all'elenco, è ammesso lo svolgimento di attività formative **anche da parte di enti non accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale**, che abbiano nel proprio statuto o in altro documento amministrativo riferimento alle attività di formazione.

**ALLEGATO A.1.b****AVVISO PUBBLICO “FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A
VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE”****PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027****Percorsi finalizzati a formare figure regolamentate e percorsi regolamentati erogabili da Enti accreditati,
incluse Università lombarde e Fondazioni ITS**

Nell'ambito dei percorsi regolamentati o abilitanti sono finanziabili solo i percorsi di cui al presente elenco.

• FIGURE REGOLAMENTATE/ABILITANTI

- Operatore Socio Sanitario – DGR 18 luglio 2007 n. 5101
- Somministrazione alimenti e bevande - DGR 1 dicembre 2010 n. 887
- Agenti di commercio DGR 1 dicembre 2010 n. 887
- Responsabile Tecnico di Tintolavanderia - DDUO N. 13659 Del 11/11/2020
- Conduttore Impianti Termici - DDUO 7 marzo 2012 n. 1861
- Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - DDUO 5 agosto 2014 n. 7558
- Fitosanitari - DGR XI /1376 del 11/03/2019
- Interventi assistiti animali - D.g.r. 18 aprile 2016 - n.X/5059
- Manutentore del verde - DDUO n. 5777 del 23 aprile 2018
- Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER - DDUO n. 14744 del 24 novembre 2017
- Gommisti e Carrozzeri – DDUO n. 17342 del 28 novembre 2019
- Assistente di Studio Odontoiatrico – Delibera di Giunta regionale n. XI/814 del 19 novembre 2018
- Generatori di vapore – DM 94 del 7 agosto 2020
- Addetto al controllo - DDUO N. 3310 del 01/04/2010
- Agente di Affari in Mediazione - DGR 1 dicembre 2010 n. 887

• PERCORSI REGOLAMENTATI

- Ausiliario Socio Assistenziale – DGR 24 luglio 2008 n. 7693
- Operatore Forestale Specializzato DDUO n. 15113 del 02/12/2020
- Istruttore Forestale DDUO n. 15113 del 02/12/2020
- Responsabile tecnico per attività di panificazione- DDUO. 13 aprile 2015 - n. 2864
- Direttore Tecnico Attività Funebre Operatore funebre – Addetto al trasporto cadavere - DDUO 22 febbraio 2012 n. 1331
- Gestore di Rifugi DGR XI/1736 DEL 10/06/2019

I percorsi formativi di cui al presente elenco possono essere svolti esclusivamente dagli enti accreditati alle sezioni A e B dell'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale (art. 25 della L.R. 19/07 e relativi provvedimenti attuativi), le Università del sistema universitario lombardo, e le Fondazioni ITS costituite ai sensi del DPCM del 25/01/2008 con sede in Regione Lombardia, autorizzate all'erogazione della formazione non ordinamentale ai sensi dell'ordinamento regionale secondo la D.G.R. n. 2412/2011 e il decreto n. 10187/2012 (allegato 1, art. 2).



ALLEGATO A.1.c

AVVISO PUBBLICO “FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE”

PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027

Offerte formative

ID OFFERTA	DESCRIZIONE
1208	Formare per Assumere - Offerta formativa sui percorsi professionalizzanti
1209	Formare per Assumere - Offerta formativa sulle figure abilitanti/regolamentate
1210	Formare per Assumere - Offerta formativa sulla sicurezza sul lavoro

Con riferimento ai “Percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, sono ammissibili esclusivamente i seguenti percorsi:

- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo A
- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo B
- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo C
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (40 h)
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (60 h)
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (100 h)
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi A
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi B
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi C
- R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze Aziende Gruppo B-medio rischio
- R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze Aziende Gruppo C-alto rischio
- R5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento Aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori
- A1) Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi
- A2) Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi Modulo A – Specifico Pratico
- A2) Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi Modulo B – Specifico Pratico



- A3) Preposti alla sorveglianza di Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi
- A4) Patentino regionale abilitante all'esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru a torre
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru mobili
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru per autocarro
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di trattori agricoli o forestali
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di pompe per calcestruzzo